



Sent. n. 12/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74153 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Merola Elvira (MRLV66S41I234J), nata a Santa Maria Capua Vetere l'1.11.1966 e residente a Caserta in corso P. Giannone n. 62, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Labriola (LBRNT64B01B963T), con il quale elettivamente domicilia all'indirizzo pec avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it.

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 7 novembre 2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Alessandra Polese, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero Mauro Senatore e per la

convenuta l'avv. Renato Labriola.

Fatto

1. Con atto di citazione depositato in data 29 febbraio 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Merola Elvira, chiedendo nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni erariali quantificati nella somma di € 172.942,79, oltre interessi e rivalutazione da ottobre 2023 sino al momento del deposito della sentenza, avendo la stessa prestato servizio presso l'Asl di Caserta in assenza dei requisiti prescritti dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 317 del 19.3.2018 di indizione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre farmacisti specialisti in Farmaceutica Territoriale.

La Procura rappresentava che la convenuta si era utilmente classificata nella graduatoria di merito a conclusione della predetta selezione, sottoscrivendo con l'Asl di Caserta il contratto di lavoro a tempo determinato (prot. n. 194251) della durata di un anno ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 con decorrenza dal primo settembre 2018, per svolgere l'attività professionale volta all'attuazione del progetto "Farmacia dei servizi"; contratto successivamente prorogato sino al 31.12.2022 e poi risolto con la deliberazione del Direttore Generale n. 513 del 9.11.2022.

La convenuta nella domanda di ammissione del 27.3.2018 della

selezione aveva dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e precisamente della laurea in Farmacia, dell'iscrizione all'Ordine Professionale e della specializzazione in Farmaceutica Territoriale.

Dalle indagini dei Carabinieri di Caserta era, però, emerso che la Merola non era in possesso del titolo di specializzazione in Farmaceutica Territoriale, e per tali ragioni l'attore erariale ravvisava tutti i requisiti della responsabilità amministrativo contabile, precisando che l'assenza del titolo, come richiesto dal bando, avrebbe reso inutile la prestazione svolta presso il nosocomio, non risultando così il pubblico dipendente in possesso della professionalità necessaria richiesta, e pertanto le retribuzioni percepite risulterebbero sprovviste della giusta causa che ne legittimerebbe la liquidazione.

La Procura quantificava il danno patito dall'Amministrazione in € 172.942,79 pari alle retribuzioni indebitamente percepite dalla convenuta a partire dal 2018 (anno di assunzione) sino al 2022 (data di risoluzione del contratto).

2. Il Requirente, nella fase preprocessuale, con invito a fornire deduzioni depositato il 22.11.2023 e ritualmente notificato il 5.12.2023, chiedeva alla convenuta, ai sensi dell'art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174), di dedurre avverso le contestazioni formulate nei suoi confronti; la convenuta non inviava alcuna deduzione, cosicché l'Ufficio requirente provvedeva a formalizzare

l'atto di citazione.

3. L'attore erariale precisava, inoltre, che: con la sentenza n. 253 del 10.5.2023 il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta) aveva condannato la prevenuta alla pena di un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione nel certificato del casellario giudiziale) per il reato di truffa, a seguito della non veritiera dichiarazione della specializzazione; nelle more del giudizio questa Sezione autorizzava il sequestro dei beni della Merola con il decreto n. 46 del 28.11.2023, confermato con l'ordinanza n. 10 del 15.1.2024; con l'ordinanza n. 41 dell'8.3.2024 sempre questa Sezione respingeva il reclamo presentato dalla Merola avverso la predetta ordinanza n. 10 del 15.1.2024.

4. Con la memoria di costituzione del 24.6.2024 la difesa di parte convenuta contestava le pretese attoree in punto di nesso causale e di danno. Al riguardo precisava che la Merola era stata adibita a mansioni differenti da quelle per le quali era stata assunta; la stessa infatti si era occupata dell'acquisto di farmaci e reagenti e non al potenziamento e alla distribuzione diretta dei farmaci come previsto nel contratto d'incarico; ciò quindi farebbe venir meno le affermazioni della Procura in punto di utilità della prestazione. Rafforzava le predette considerazioni la circostanza che la Merola di fatto sarebbe stata inquadrata come dirigente farmacista in rapporto di lavoro subordinato, e quindi avrebbe svolto le mansioni per le quali era

necessaria la sola laurea in farmacia, da lei posseduta, e non anche la specializzazione in farmacia del territorio.

Infine, nessuna contestazione perveniva dall'Asl in ordine alla qualità del lavoro svolto dalla Merola, mancando così ogni prova in ordine all'inutilità della prestazione.

Cosicché chiedeva il proscioglimento della convenuta, e in via gradata la riduzione dell'addebito.

5. Con il decreto del 22.5.2024, per ragioni organizzative, il Presidente di questa Sezione provvedeva a rinviare la prima udienza fissata per il 4 luglio 2024 all'11 luglio 2024: in detta occasione, rilevato un difetto di rappresentanza, il Collegio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., concedeva al difensore giorni sessanta per munirsi di idoneo titolo, rinviando il giudizio all'odierna udienza del 7.11.2024.

6. In data 12 luglio 2024 la difesa della convenuta depositava la procura alle liti nei termini indicati nell'ordinanza dell'11.7.2024.

7. Nell'udienza del 7.11.2024 la procura ribadiva che non sussisteva alcun dubbio in punto di carenza del requisito della specializzazione richiesta dal bando e contestava quanto dedotto dalla difesa della convenuta in punto di inesistenza del danno, in quanto anche se la Merola aveva comunque lavorato per diversi anni per l'Asl, ciò non escludeva l'inutilità del servizio prestato per assenza dei requisiti richiesti con l'obbligo, quindi, di restituzione per intero delle retribuzioni percepite. La difesa di Merola nel riportarsi alla memoria

difensiva ribadiva che la convenuta aveva in sostanza svolto un lavoro subordinato, avendo per l'intero periodo del rapporto di lavoro firmato quotidianamente la presenza in servizio con il badge, e che aveva svolto la mansione di dirigente amministrativo senza che l'Asl avesse mai contestato alcunchè per la qualità del lavoro prestato, pertanto il nosocomio, avendo beneficiato delle prestazioni lavorative della Merola, non aveva subito alcun danno ovvero lo stesso era di gran lunga inferiore rispetto alla quantificazione prospettata dall'attore erariale.

Dopo brevi repliche delle parti, la causa passava in decisione.

Diritto

1. Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale, quantificato in € 172.942,79, patito dall'Asl di Caserta per effetto della retribuzione erogata in favore della convenuta Merola Elvira, a seguito della sottoscrizione con l'Asl di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato ottenuto mediante la produzione di un titolo di specializzazione inesistente.

2. La domanda risarcitoria proposta dalla Procura è fondata nei limiti di seguito esposti.

3. Reputa il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorrano tutti gli elementi integrativi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; la condotta antigiuridica; l'elemento psicologico; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso di

causalità tra la condotta e l'evento dannoso.

3.1. Risulta pacifico il rapporto di impiego instaurato, all'epoca dei fatti, dall'odierna convenuta mediante apposita sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, poi prorogato, con l'Asl di Caserta nella qualità di farmacista specialista in Farmacia Territoriale, elemento idoneo anche a radicare la giurisdizione di questa Corte.

3.2. In riferimento alla selezione pubblica, il bando per il reclutamento di tre Farmacisti specializzati in Farmaceutica Territoriale per il progetto "Farmacia dei Servizi", e conseguente alla deliberazione del Direttore Generale dell'Asl di Caserta n. 317 del 19.3.2018, richiedeva il possesso di specifici requisiti di ammissione e in particolare della laurea in Farmacia o in Chimica o in Tecnologie Farmaceutiche, l'iscrizione all'Ordine Professionale e la specializzazione in Farmaceutica Territoriale.

Risulta pacifico che, con la domanda di partecipazione del 27.3.2018 alla selezione pubblica, la convenuta abbia dichiarato - ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 - di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e precisamente della laurea in Farmacia conseguita il 29.10.1999, dell'iscrizione all'Ordine Professionale di Caserta del 24.1.2000 e della specializzazione in Farmaceutica Territoriale conseguita il 10.10.2008 presso l'Università di Napoli Federico II.

Le evidenze probatorie, però, hanno fatto emergere che quanto

dichiarato dalla convenuta nella suddetta domanda di partecipazione non era veritiero, avendo la stessa dichiarato il possesso di una specializzazione in Farmacia Ospedaliera in realtà mai conseguita.

Al riguardo è risultata decisiva la dichiarazione della dott.ssa Iole Salerno, responsabile dell'ufficio scuole di specializzazione e master dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", escussa a sommarie informazioni nel procedimento penale, in quanto la stessa ha precisato che "il numero di matricola indicato nella certificazione presentata dalla convenuta (n. 603100082) corrispondeva ad altra persona e che nell'anno 2008 l'esame di specializzazione in Farmacia Ospedaliera era stato espletato nelle date del 29 e 30.10.2008 e dai verbali della Commissione tra gli specializzandi non era inclusa la dott.ssa Elvira Merola".

Ciò fa emergere, quindi, un'evidente condotta antigiuridica, anche perché la mancanza del titolo di specializzazione è, sotto il profilo fattuale, una situazione incontestata tra le parti.

3.3. Risulta evidente, inoltre, sotto il profilo psicologico il contegno doloso della Merola, avendo la stessa consapevolmente dichiarato fatti non corrispondenti al vero nella piena consapevolezza sia di essere priva del possesso del descritto requisito falsamente dichiarato, sia dell'inevitabile pregiudizio patrimoniale che ne sarebbe derivato alla P.A.

L'Asl, infatti, nonostante plurime richieste (del 12.12.2019 e del

29.1.2020), non aveva ricevuto alcuna risposta dall'Università rispetto alla posizione della Merola, cosicché in data 1.7.2020 la certificazione è stata chiesta direttamente alla convenuta. Quest'ultima ha consegnato all'Asl di Caserta la copia, con attestazione di conformità all'originale resa dal funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Santa Maria Capua Vetere, della certificazione dell'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" del superamento in data 10.10.2008 dell'esame di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, attestazione poi risultata non veritiera.

Ciò consente di ritenere che l'attestazione del titolo di specializzazione è stata confezionata ad arte per essere poi inviata all'Asl.

Il Collegio, quindi, ritiene che non sussistano dubbi in ordine al fatto che la condotta della convenuta si stata connotata dal precipuo intento di trarre in inganno l'Asl, facendo consapevolmente apparire una realtà diversa da quella effettiva con lo scopo di conseguire la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale.

3.4. Sussiste, infine, il nesso di causalità tra la condotta commessa dalla Merola e l'evento dannoso che ne è conseguito per la P.A. in ragione del pregiudizio economico derivato all'Erario per effetto della percezione di emolumenti stipendiali per un contratto di lavoro ottenuto illecitamente in assenza del prescritto titolo di specializzazione.

4. Ciò considerato, e ferma la responsabilità della Merola, osserva

il Collegio che la stessa, pur non essendo specializzata, era comunque laureata in farmacia e iscritta all'Ordine dei Farmacisti di Caserta; inoltre dalla documentazione in atti risulta che nell'intero arco temporale di vigenza del contratto di lavoro ha quotidianamente svolto prestazioni professionali in favore dell'Asl, prestazioni di cui il nosocomio comunque ne ha tratto vantaggio, trattandosi di attività volta alla consultazione delle banche dati ministeriali e regionali per la verifica dei codici dei farmaci, all'implementazione dei contratti per la fornitura di farmaci e alla bonifica dell'anagrafe dei beni farmaceutici, che ha di certo favorito l'Asl e alleggerito l'attività degli altri soggetti impiegati in simili mansioni; né è stata allegata alcuna prova relativa alla sussistenza di criticità del suo operato.

Il Collegio è a conoscenza della consolidata giurisprudenza di questa Corte che afferma che la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo richiesto, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrechi all'ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche.

Tale giurisprudenza è stata puntualmente indicata dalla Procura, inclusa la recente pronuncia della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale II App. sent. 16.10.2020 n. 259, ribadendo così che il fraudolento conseguimento dell'incarico sulla base di false dichiarazioni sul

possesso del titolo comporti l'irrimediabile rottura del sinallagma contrattuale, posto che il pubblico dipendente non è in possesso della professionalità richiesta e che, per l'effetto, le retribuzioni percepite risultano sprovviste di quella giusta causa che sempre deve legittimare la loro liquidazione.

I richiamati orientamenti fanno riferimento però a soggetti privi del titolo di studio (laurea) e in alcuni casi del titolo di abilitazione.

Nella fattispecie in esame la convenuta è risultata provvista di laurea in farmacia e di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e ha svolto l'attività nel settore farmaceutico del nosocomio, quindi è innegabile che l'Amministrazione abbia conseguito almeno in parte un'utilità, non essendo la convenuta del tutto sfornita di titolo né di specifiche competenze in materia farmaceutica (Corte Conti Sez. giurisdizionale Puglia sent. 13.11.2023 n. 337), garantendo così un minimo di standard qualitativo e professionale della prestazione fornita all'Amministrazione.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1 comma 1 bis della legge 14.1.1994 n. 20 prevede che *“Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”*.

Quindi ritiene il Collegio che il danno subito dalla P.A. vada rideterminato, in ragione dell'utilità conseguita, nella misura corrispondente al 50% della retribuzione erogata alla convenuta.

5. Non sussistono i presupposti per il ricorso al potere riduttivo, come richiesto dalla difesa della convenuta, stante il carattere doloso della condotta illecita.

6. Per le suddette ragioni, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'Asl di Caserta della somma pari a € 87.000,00 già rivalutata in relazione alla quale il disposto sequestro ben potrà convertirsi in pignoramento ai sensi di legge.

7. Sulla somma recata in condanna andranno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, condanna Merola Elvira al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta della somma di € 87.000,00 oltre interessi come in motivazione.

Dispone nei confronti della convenuta, ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., la conversione in pignoramento del sequestro conservativo

autorizzato con Decreto presidenziale n. 46 del 28.11.2023, confermato in parte con Ordinanza del Giudice designato n. 10 del 15.1.2024, fino alla concorrenza della somma di cui è condanna.

Condanna, altresì, la convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 15/01/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)